

# Tasso legale di interesse 2,5%

## IN BREVE

*Riferimenti:*

Art. 1284 Codice civile

D.M. 29 novembre 2023, G.U. 288 del 11 dicembre 2023

Dal 1° gennaio 2024 il tasso legale di interesse diminuisce dal 5% al 2,5%.

## 1. Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica dal 1° gennaio 2024.

## 2. Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto in relazione alle seguenti disposizioni fiscali.

### 2.1 Ravvedimento operoso

L'aumento del tasso di interesse legale comporta anche un aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari a:

- 0,1%, dal 1.1.2017 al 31.12.2017;
- 0,3% dal 1.1.2018 al 31.12.2018;
- 0,8% dal 1.1.2019 al 31.12.2019;
- 0,05% dal 1.1.2020 al 31.12.2020;
- 0,01% dal 1.1.2021 al 31.12.2021;
- 1,25% dal 1.1.2022 al 31.12.2022;
- 5% dal 1.1.2023 al 31.12.2023;
- 2,5% dal 1.1.2024 al giorno di versamento compreso.

### 2.2 Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflattivi del contenzioso

La diminuzione al 2,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflattivi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati del giorno successivo al versamento della prima rata;

- conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

#### “Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28/E ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2,5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

#### **2.3 Misura degli interessi non computati per iscritto**

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

#### **2.4 Rateizzazione dell' imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni**

La diminuzione del tasso legale al 2,5% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

#### **2.5 Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette**

In materia di usufrutto un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

#### Decorrenza

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2024.

### **3. Effetti ai fini contributivi**

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dall'1.1.2024, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

- 
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  - aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  - enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

#### Decorrenza

La nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2024.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Luisella Olgiati

LPG Advisors



Mario Spreafico  
Spreafico & Partners



#### **LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Via Tiziano 5 - 20145 Milano  
📞 0331 679192  
🌐 [www.lpgstudio.it](http://www.lpgstudio.it)  
CF/P.IVA 02212340125

#### **Spreafico & Partners Consulenti di Impresa**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Via Tiziano 5 - 20145 Milano  
📞 0331 679192  
🌐 [www.studiospreafico.it](http://www.studiospreafico.it)  
CF/P.IVA 03928430127